

ATTO DI TRANSAZIONE**In duplice originale**

Da una parte:

il **COMUNE DI VENAFRO**, C.F. 80000270944, con sede in Venafro (IS), alla Piazza Cimorelli, n. 2 (Palazzo di Città), in persona del Sindaco *p.t.*, Avv. Alfredo Ricci; rappresentato e difeso dall'Avv. Lino Inforzato, come da nomina in atti.

Dall'altra parte:

la **ICI S.p.A. (già ICI S.r.l.)**, C.F. 02062680612, con sede legale in Venafro (IS) Via G. Leopardi, n. 32; in persona del suo legale rappresentante sig. Aniello Patriciello, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello De Vito (tessera A 31620 Foro di Roma), come da nomina in atti.

Premessa

1) Le parti innanzi indicate intendono addivenire ad una definizione transattiva dei contenziosi relativi ai rapporti contrattuali tra loro intercorsi, come di seguito indicati.

2) Tra le parti insorgeva **controversia** in relazione all'esecuzione del contratto di appalto relativo ai *“lavori di valorizzazione ambientale dell'area CASTELLO PANDONE”*, aggiudicato dal Comune di Venafro alla ICI S.r.l. in data 22/12/2005, per l'importo di Euro 200.480,57, di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 28,75%.

3) In particolare con **atto di citazione del 03.01.2011** ritualmente notificato e poi iscritto a ruolo in data 4 marzo 2011 (R.G. 310/2011 Tribunale di Isernia) la ICI, difesa dall'Avv. Marcello De Vito, formulava, nelle conclusioni, le seguenti domande nei confronti del convenuto Comune di Venafro:

- *“accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla ICI in data 28.09.2009.*
- *accertata la fondatezza della riserva n. 1, condannare il Comune di Venafro al pagamento in favore della ICI S.r.l., ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c. o 2043 e ss. c.c. o, in subordine, 2041 c.c., dell'importo di Euro 450.083,33 oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 30 DM n. 145/2000 o in subordine ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi sull'importo rivalutato a decorrere dalla data del 19.07.2006 al saldo.*

- accertata la fondatezza della riserva n. 2 e la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa del committente, condannare il Comune di Venafro al pagamento in favore della ICI S.r.l. dei corrispettivi di appalto al lordo del ribasso di gara del 28,75% per un importo complessivo di Euro 82.747,97 oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 30 DM n. 145/2000 o in subordine ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi sull'importo rivalutato a decorrere dalla data del 28.09.2009 al saldo.
- dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa del committente, condannare il Comune di Venafro, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento in favore della ICI S.r.l. dell'importo di Euro 11.944,42 oltre IVA pari al 10% dei lavori non eseguiti nonché di Euro 5.000,00 oltre IVA per le spese contrattuali sostenute oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori ex art. 30 DM n. 145/2000 o in subordine ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi sull'importo rivalutato a decorrere dalla data del 28.09.2009 al saldo.
- dichiarata l'illegittimità della procedura seguita per rientrare in possesso dell'area di cantiere ed accertato il danno subito dall'attrice sia a) per l'appropriazione di attrezzature di sua proprietà, sia b) sotto il profilo del danno alla propria immagine, condannare il Comune a risarcire alla ICI l'importo di Euro 21.000,00 come precisato sub 5.2 oltre rivalutazione monetaria nonché i suddetti interessi legali e moratori dalla data del 28.09.2009 al saldo con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.

4) In relazione **alla controversia così come iscritta a ruolo dinanzi il Tribunale di Isernia, contrassegnata al RGAC N 310/2011**, per la prima udienza di comparizione delle parti così come fissata, il Comune di Venafro si costituiva ritualmente in giudizio con **comparsa di risposta del 30.06.2021**, a firma dell'Avv. Lino Inforzato, in cui contestava integralmente le domande attoree, chiedendone il rigetto integrale, con vittoria di spese di lite; nello specifico, previe deduzioni in fatto ed in diritto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

-"disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, voglia rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto per tutti i suesposti motivi. Specificatamente si chiede voler accertare e dichiarare la non imputabilità in capo all'Ente rappresentato della risoluzione del contratto di appalto; accertare e dichiarare la legittimità delle sospensioni dei lavori così come verificatesi, nonché la l'illegittimità ed infondatezza, fattuale e di diritto, delle riserve presentate dall'impresa appaltatrice, e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste

risarcitorie avanzate da parte attrice; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso spese generali ex art. 15 L. F., iva e cap, come per legge".

5) Nel corso del giudizio venivano dalle parti depositate **memorie ex art. 183 c.p.c.**; per precisare le domande ed eccezioni e per replicare alle stesse, nonché per avanzare le istanze istruttorie; nello specifico parte convenuta, Comune di Venafro, con la seconda memoria istruttoria produceva **documentazione**.

6) La causa, con provvedimento del 08.11.2013, è stata istruita, oltre che con documenti, con **CTU, del 12.05.2014, a firma dell'Ing. Paolo Vacca, oltre che con le considerazioni dei rispettivi CCTTPP.**

7) Invero, la controversia, in un primo momento, con provvedimento istruttorio del 03.10.2014, è risultata istruita con **prove testimoniali**; tuttavia, successivamente, con ulteriore provvedimento reso da altro GI l'ordinanza istruttoria ammissiva delle prove orali veniva revocata.

8) Quindi, veniva svolta l'istruttoria della causa nel corso della quale il Consulente Tecnico D'Ufficio incaricato dal Giudice Istruttore depositava **Relazione** in cui: **il CTU riteneva fondata la domanda della ICI di cui alla riserva n. 1 per l'importo di Euro 74.811,15 (invero 74.815,11); riteneva non fondata la domanda sulla riserva n. 2; non entrava nel merito delle ulteriori domande attoree conseguenti e correlata alla risoluzione del contratto da parte della ICI.**

9) Completata l'istruttoria, venivano emessi, anche su istanza delle parti, reiterati provvedimenti di **rinvii di udienza**, specie per sostituzione del Giudice, ma anche per il bonario componimento transattivo della causa. Quindi con **provvedimento del 07.01.2022 il GI assegnatario del fascicolo, Dott.ssa G. Zarone, tratteneva la causa in decisione**, con assegnazione alle parti di termini per deposito di conclusionali e repliche.

10) Le parti, quindi, depositavano le autorizzate **note conclusive**; contestualmente veniva chiesto al GI di rimettere la causa sul ruolo, stante il mancato rinvenimento dei fascicoli di parte e della CTU.

11) Il GI pertanto con **provvedimento del 25.03.2022 rimetteva la causa sul ruolo**, onde consentire la ricerca dei detti fascicoli ed atti di causa.

12) Infine, rinvenuti tali atti e documenti, la causa, specie in conseguenza di reiterate istanze congiunte delle parti per bonario componimento, veniva rinviata per l'ultima volta al

16.12.2022, ex art. 281 sexies cpc, con concessione alle parti di termine per note sino a dieci giorni prima della fissata udienza.

13) Nel contempo, la **ICI** inoltrava dapprima in data 14.12.2021 **proposta transattiva**, con pagamento in favore della ICI dell'importo di €100.000,00 da corrispondersi in una unica soluzione; successivamente, in data 12/04/2022 la ICI inoltrava **proposta transattiva**, novativa della precedente, che prevedeva *"il pagamento dell'importo di Euro 74.815,11 oltre interessi al tasso legale (e non moratorio, come richiesto in citazione) e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla risoluzione del 28.9.2009 sino al 28.2.2022, pari all'importo complessivo di Euro 22.819,86 (come da allegato)"*, da versarsi all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

14) Di contro il Comune, in prospettiva di una definizione transattiva del giudizio in corso, ha ritenuto di dover dedurre, quale **unico discostamento dalla proposta transattiva della ICI, il ricalcolo degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria, non a decorrere dalla risoluzione contrattuale del 28.09.2009** ma dalla data di deposito della detta CTU, del 12.05.2014, a firma dell'Ing. Paolo Vacca.

15) Pertanto ed **in conclusione, le parti hanno manifestato interesse, volontà e disponibilità a comporre transattivamente la controversia** –seppur con espresso richiamo ai propri scritti difensivi ed alla documentazione ivi allegata, che anche in questa sede deve intendersi richiamata integralmente.

16) Ed allora, **le parti sono giunte alla determinazione di addivenire ad una definizione transattiva dell'intera vicenda insorta**, facendosi reciproche concessioni e rinunzie e senza riconoscimento delle rispettive reciproche pretese, rinunciando a qualsiasi azione giudiziaria esperita ed eventualmente da esperire.

17) Nello specifico intendono procedere alla raggiunta intesa transattiva, entro la data della prossima udienza fissata per il 16.12.2022 (o comunque fissata); con il riconoscimento da parte dell'Ente delle somme di cui alla lettera del 12.04.2022 dell'ICI, pari ad € 74.815,11 (ovvero l'importo riconosciuto dal CTU ing. Paolo Vacca), in favore della stessa ICI, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dal 12.05.2014 sino al 28.2.2022; per un totale di € 83.877,83; con compensazione delle spese; da effettuarsi con le modalità che sono di seguito indicate dalla ICI (mediante bonifico bancario); con un primo pagamento da effettuarsi nell'anno 2023 entro il 31.03.2023; ed un secondo pagamento da effettuarsi nell'anno 2024 entro il 31.03.2024.

18) Le parti, addivenendo a tale transazione, *pro bono pacis* ed a saldo e stralcio, **a tacitazione di ogni spettanza relativa ai citati rapporti contrattuali**, intendono rinunciare agli atti ed a tutte le domande, reciproche, facendo estinguere il detto procedimento civile, per mancata comparizione delle parti *ex art. 309 cpc*.

19) All'uopo il presente atto, **condiviso formalmente dai difensori delle parti a mezzo pec**, è stato approvato dal Comune di Venafro con delibera di n. del (cui in ogni caso il presente accordo è subordinato).

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue tra le parti:

ARTICOLO 1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e delle pattuizioni che seguono, rappresentandone la prima valida circostanza fattuale, tra le parti. Per cui, in via transattiva e *pro bono pacis*, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 2 - La controversia viene definita con il presente atto di transazione, mediante pagamento da parte del Comune di Venafro in favore di ICI dell'importo riconosciuto dal CTU ing. Paolo Vacca, pari a **€ 74.815,11**, oltre interessi **al tasso legale e la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di deposito della detta CTU (12.05.2014) e sino al 28.2.2022 e così pari ad € 8.562,72; per un totale di € 83.877,83**, da effettuarsi con bonifico sul conto corrente intestato a ICI Impresa Costruzioni Industriali spa avente il seguente IBAN: BANCA POPOLARE DEL CASSINATE FILIALE DI CASSINO IT02Y0537274370000010461770; con un primo pagamento di € 41.688,91, da effettuarsi nell'anno 2023 entro il 31.03.2023; ed un secondo pagamento di € 41.688,91, da effettuarsi nell'anno 2024 entro il 31.03.2024; con compensazione delle spese legali.

Nessun altro importo è dovuto dal Comune di Venafro alla ICI per tutte le ulteriori domande svolte nel giudizio R.G. 310/2011 Tribunale di Isernia e, in generale, per il rapporto oggetto del predetto giudizio.

I predetti termini sono essenziali con la conseguenza che l'inadempimento da parte del Comune di Venafro di qualsivoglia scadenza comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, con diritto di ICI di agire per tutte le proprie domande.

ARTICOLO 3 - Con l'avvenuto pagamento integrale ed alle indicate scadenze dell'importo di cui al precedente articolo, le parti si dichiarano integralmente soddisfatte e dichiarano

altresì di non avere più alcunché a che pretendere l'una dall'altra in relazione al contratto di appalto relativo ai "lavori di valorizzazione ambientale dell'area CASTELLO PANDONE", aggiudicato dal Comune di Venafro alla ICI in data 22/12/2005, per l'importo di Euro 200.480,57, di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 28,75%, e a ogni eventuale ulteriore rapporto comunque connesso a tale contratto, con rinuncia pertanto da parte della ICI a tutte le domande svolte nel giudizio R.G. 310/2011 Tribunale di Isernia, quali dettagliate in premessa.

ARTICOLO 4 - Le parti stabiliscono, altresì, che abbandoneranno la citata controversia, R.G. 310/2011 Tribunale di Isernia, non presenziando alla prossima udienza ovvero ad altra, nonché a quella successiva che sarà fissata ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., con ciò addivenendo alla determinazione della estinzione della controversia giudiziale.

ARTICOLO 5 - Le parti garantiscono di aver ricevuto, prima della firma del presente accordo, idonea consulenza dai rispettivi avvocati sugli effetti della transazione, avendone ben compreso i termini, gli obblighi, gli oneri, i diritti e le condizioni tutte, dichiarando, inoltre, di non avere alcunché da rappresentare ed eccepire in proposito.

ARTICOLO 6 - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà territorialmente competente esclusivamente il Tribunale di Isernia.

ARTICOLO 7 - Il presente accordo transattivo in duplice originale viene debitamente sottoscritto dalle parti a lato di ogni pagina ed alla fine. Il presente accordo transattivo viene altresì sottoscritto con le stesse modalità dagli Avvocati Lino Inforzato e Marcello De Vito, oltre che per autentica delle sottoscrizioni delle parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 13 della Legge Professionale, dichiarando di rinunciare alla solidarietà in tema di compensi professionali.

Letto, firmato e sottoscritto

Venafro - Isernia, lì _____

COMUNE DI VENAFRO

Il Sindaco Avv. Alfredo Ricci

ICI SPA

Il l.r.p.t. Sig. Aniello Patriciello

Avv. Lino Inforzato

Avv. Marcello De Vito